

DETERMINAZIONE del DIRETTORE

N. 51 del 27 NOVEMBRE 2020

Oggetto: Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 "Infermiere Professionale", Cat. C, posizione economica C1, Ccnl Funzioni Locali , per scorrimento della graduatoria finale della selezione pubblica per titoli ed esami approvata con deliberazione C.d.A. n. 20 del 06.06.2019 .

IL DIRETTORE

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 10 giugno 2020, questa Azienda ha provveduto alla ridefinizione della dotazione organica, alla approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2020 - 2022 e del piano annuale delle assunzioni anno 2020;
- che la suddetta programmazione, tra le nuove acquisizioni a tempo indeterminato, prevede la copertura di un posto di infermiere professionale a tempo pieno di Cat. C, p.e. C1, Ccnl Funzioni Locali per i servizi assistenza residenziale e semiresidenziale (RSA e CD), attingendo il nominativo, previ i necessari adempimenti di legge, dalla graduatoria approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 6.06.2019 a seguito dell'espletamento della selezione pubblica per titoli ed esami indetta con determinazione del Direttore n.88 del 28.12.2018;

Considerata la necessità dell'Ente di procedere all'assunzione di n. 1 infermiere professionale a tempo pieno e indeterminato, con decorrenza dal **01.12.2020**;

Effettuata la comunicazione ai sensi dell'art.34-bis D.lgs n.165/2001;

Dato atto che con determinazione del Direttore n.40 del 19.06.2019 veniva approvata l'assunzione a tempo pieno e indeterminato della vincitrice della citata selezione pubblica ;

Dato atto

- che i candidati idonei presenti nella suddetta graduatoria di merito e classificati dal 2° al 5° posto hanno rinunciato all'assunzione;

- che al sesto posto della suddetta graduatoria si è classificata la sig.ra Elisa BIANCHINI (C.F. BNCLSE93M54L833L), nata a Viareggio (Lu) il 14.08.1993 e residente a Viareggio (Lu) Via Lepanto n.86, la quale ha accettato l'assunzione a tempo indeterminato e pieno;

Ritenuto necessario sottoporre la suddetta sig.ra Bianchini Elisa alla visita medica preventiva finalizzata alla verifica dell'idoneità fisica all'impiego;

Ricordato :

- che l'assunzione, altresì, è subordinata alla sottoscrizione del contratto individuale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro;
- che la mancata presentazione della suddetta alla visita medica sopra richiamata e la mancata sottoscrizione del contratto saranno ritenute dall'Azienda rinuncia all'assunzione;

Richiamati:

- lo Statuto dell'Azienda;
- il Regolamento per la selezione e l'assunzione di personale;
- il CCNL Funzioni Locali;

DETERMINA

per quanto riportato in premessa:

1. di **assumere** la sig.ra **BIANCHINI Elisa** (C.F. BNCLSE93M54L833L), nata a Viareggio (Lu) il 14.08.1993 con il profilo Professionale "Infermiere professionale", a tempo pieno ed indeterminato Cat. C, Posizione Economica C1, Ccnl Funzioni Locali, dal **01.12.2020** e, pertanto, di convocare la stessa per il giorno 30 novembre presso la sede legale dell'Asp Pio Istituto Campana per la firma del contratto individuale di lavoro;
2. di convocare la suddetta presso la sede legale dell'Asp Pio Istituto Campana, per la visita medica preventiva, propedeutica all'assunzione;
3. di dare atto che la mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro sarà ritenuta dall' Azienda rinuncia all'assunzione;
4. di dare atto che gli oneri relativi a tale assunzione trovano copertura nel bilancio di previsione annuale e pluriennale;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, per un periodo di 15 gg. consecutivi, all'Albo on line sul sito internet istituzionale dell'Asp Pio Istituto Campana;
6. di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato allegato sub "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
7. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

II DIRETTORE

F.to D.ssa Eugenia Stefanini



La presente copia è conforme all'originale

Il Direttore
Dr.ssa Eugenia Stefanini

Allegato "A"

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
CON RAPPORTO A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO
PER IL PROFILO PROFESSIONALE "INFERMIERE PROFESSIONALE"
CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, CCNL. FUNZIONI LOCALI**

L'anno **duemilaventi**, addì del mese di **novembre**, in Seravezza (LU), nella sede legale in Via Francesco Donati n. 100/116:

TRA

- l'**Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana"**, Via Francesco Donati n. 100/116, Seravezza (LU), partita IVA: 01346420464, rappresentata dal **Direttore Dott.ssa Eugenia Stefanini** (C.F. STFGNE59B48I480P), nata a Savona il 08.02.1959, atto nomina deliberazione CdA n.5 del 11.03.2019 la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse della predetta Azienda Pubblica di Servizi alla Persona e che in questo atto legittimamente rappresenta l'Azienda

E

- la Sig.ra **Elisa Bianchini**, nata a Viareggio (Lu) il 14.08.1993, residente in Viareggio (Lu) Via Lepanto n.86 C.F. BNCLSE93M54L833L

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore n. 51 del 27.11.2020 è stata disposta l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un infermiere professionale attingendo per scorrimento dalla graduatoria finale della selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione di un "Infermiere Professionale" a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione economica C1, approvata con deliberazione del C.d.A. dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pio Istituto Campana" n. 20 del 6.06.2019;
- con la citata determinazione del Direttore n.51 del 27.11.2020 è stato altresì approvato lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, ai sensi degli artt. 12, 19, 20, 21 e 22 del CCNL Funzioni Locali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Tipologia del rapporto di lavoro e decorrenza

1. Il rapporto di lavoro è di carattere subordinato, a tempo pieno ed indeterminato.

2. Il presente rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal presente contratto, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo del Comparto Funzioni Locali, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.

3. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana", assume dal **1° dicembre 2020**, alle proprie dipendenze e a tempo indeterminato, con impiego a tempo pieno, la Sig.ra **BIANCHINI Elisa**, C.F.BNCLSE93M54L833L, nata a Viareggio (Lu) il 14.08.1993, residente in Viareggio (Lu) Via Lepanto n.86, dando atto che la stessa ha dichiarato, ai sensi delle vigenti norme in materia, il possesso dei titoli e requisiti prescritti dalle disposizioni riguardanti l'accesso al rapporto di lavoro e, in particolare, quelli richiesti dagli atti relativi alla procedura di assunzione.

4. L'eventuale non veridicità delle dichiarazioni rese dal dipendente, oltre a dar luogo all'applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti in materia, potrà produrre la risoluzione del rapporto di lavoro.

ART. 2 - Incompatibilità e conflitto di interessi

1. Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti privati, che necessitino di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, non potranno essere svolti senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Residenza Socio - Sanitaria "Pio Istituto Campana".

2. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del dipendente l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

3. Il soggetto dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato.

4. Per altre condizioni non espressamente previste dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni normative previste nei contratti collettivi di lavoro nel tempo vigenti e nei regolamenti interni di questa Azienda.

5. Il soggetto dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi con l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pio Istituto Campana" in relazione al rapporto di lavoro pubblico.

ART. 3 - Categoria di inquadramento professionale e posizione economica

1. Il soggetto è assunto nella categoria "C", posizione economica "1" con l'attribuzione del profilo professionale di "Infermiere Professionale" assegnato al Servizio infermieristico, per lo

svolgimento delle mansioni corrispondenti alla categoria C, come risultante dalla declaratoria di cui all'Allegato A del Ccnl 31.3.1999, fatto salvo il principio dell'esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria, in quanto professionalmente equivalenti.

2. Nello specifico, il soggetto svolgerà attività caratterizzate da:

- conoscenze teoriche specialistiche di base;
- capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni;
- autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo nel profilo;
- eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.

3. Per le attribuzioni e i requisiti culturali e professionali di "infermiere professionale" si fa rinvio ai decreti del Ministero della Sanità e alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 4 - Trattamento economico.

1. La retribuzione è quella prevista dal vigente contratto collettivo di lavoro del Comparto Funzioni Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento: categoria giuridica C, posizione economica C1, con il profilo professionale di "infermiere professionale", spettando ogni emolumento, premio, indennità che in forza di contratto vigente o futuro, ovvero di legge, dovesse applicarsi al rapporto di lavoro così posto in essere.

2. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute previste dalle disposizioni di legge vigenti fiscali, previdenziali, assicurative ed assistenziali.

ART. 5 - Data di inizio del rapporto di lavoro e durata

1. Il rapporto di lavoro decorre dal 1° dicembre 2020 ed è a tempo indeterminato e pieno.

ART. 6 - Sede dell'attività lavorativa

1. Il dipendente è assegnato al Servizio infermieristico, attualmente sito in via F. Donati n.100/116 Seravezza (Lu).

2. In caso di eventuali modifiche dell'organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diversa sede di lavoro per l'espletamento di mansioni coerenti con la categoria e ambito di appartenenza, la sede di lavoro nell'ambito del Comune può mutare; quest'ultima ed il Servizio di destinazione verranno indicati dal Direttore dell'Azienda competente per l'atto di assegnazione alla nuova sede di lavoro.

ART. 7 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è stabilito dal C.C.N.L., attualmente è previsto in 36 ore settimanali ed è articolato come da disposizione del Direttore, Responsabile dell'Area Direzione Unità Organizzativa Complessa, in funzione delle esigenze di servizio, nel rispetto delle normative vigenti, del Ccnl vigente nonché dei regolamenti adottati dall'Azienda.

2. Il rispetto dell'orario è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale.

ART. 8 - Obbligo di assunzione del servizio e clausola risolutiva espressa

1. Il dipendente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, convenuta nel precedente articolo 5.

2. In caso di inadempimento del suddetto obbligo, senza giustificato motivo, adeguatamente comprovato, da comunicarsi all'Azienda entro i 2 giorni successivi alla data della decorrenza medesima, il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, si risolverà di diritto e l'Azienda sarà libera di scorrere la graduatoria vigente per sopperire alla vacanza del posto.

ART. 9 - Obbligo del dipendente

1. Il dipendente è tenuto a svolgere l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nel Ccnl vigente, nei regolamenti aziendali e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali dell'Azienda.

ART. 10 - Ferie e giornate di riposo

1. Spetta al dipendente un periodo di ferie retribuite, maturate proporzionalmente come previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, e la fruizione di permessi previsti dal vigente CCNL Funzioni Locali, come applicati nell'Azienda.

2. Le assenze per malattia sono regolate secondo le indicazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - Periodo di prova

1. Il consolidamento del rapporto di lavoro è conseguente al superamento del periodo di prova che ha durata di 6 (sei) mesi (art. 20 CCNL Funzioni Locali 21.05.2018) effettivi di servizio prestato dalla data di assunzione; decorsa la metà di detto periodo è consentito, a ciascuno dei contraenti, di recedere dal presente contratto, senza obbligo di preavviso e né di indennità sostitutiva di preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4 dell'art. 20 del Ccnl Funzioni Locali 21.05.2018; il recesso opererà dal momento della comunicazione alla controparte.

2. Il recesso dell'Azienda deve essere motivato.

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 20 CCNL 21.05.2018, il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal Ccnl vigente.

4. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.

5. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 del CCNL 21.05.2018.

ART. 12 - Norme applicabili - rinvio

1. Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, nonché dai contratti collettivi del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente nel tempo in vigore, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso.

2. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

3. E' in ogni caso condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto, o la mancata produzione della documentazione richiesta al lavoratore, o la mancanza dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego.

4. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto individuale di lavoro e per tutti gli elementi inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro sino all'estinzione si applicano le norme di legge vigenti in materia, le norme del CCNL del Comparto Funzioni Locali vigente, le disposizioni contenute nello Statuto Aziendale e nel Regolamento di organizzazione, le specificazioni esecutive degli istituti contrattuali e normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli Organi amministrativi o dal Direttore dell'Azienda.

ART. 13 - Codice di comportamento

1. Il dipendente, che ne riceve copia, dichiara sotto la propria responsabilità di avere preso visione dei contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti, adottato dall'Azienda, con deliberazione del C.d.A. n. 2 del 30.01.2014 e si impegna ad osservarne le disposizioni ivi contenute.

2. Il dipendente con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro, Asp Pio Istituto Campana, l'eventuale insorgere di situazioni che possono, in qualche modo, porlo in conflitto d'interessi con l'Azienda.

3. Il dipendente si impegna, infine, ad osservare gli obblighi in tema di responsabilità disciplinare di cui al Titolo VII del CCNL 21.05.2018, la cui inosservanza comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

ART. 14 - Tutela dei dati personali

1. Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro in atto, oggetto del presente contratto.

2. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Pio Istituto Campana" garantisce al dipendente consenziente che il trattamento dei dati personali dello stesso, derivante dal rapporto di lavoro in atto, avverrà nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di privacy, nel rispetto del Reg. UE 679/2019 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il dipendente è autorizzato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tale attività dovrà attenersi alle disposizioni dettate in materia di privacy.

4. Il dipendente è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

5. Il dipendente è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio dell'Azienda.

ART. 15 - Imposta di bollo e registrazione- Esenzione

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

ART. 16 - Sottoscrizione

1. Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benestare ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni disciplinanti il presente contratto, prima dell'assunzione in servizio.

2. Il presente contratto, che si compone di n. 3 fogli, viene redatto in duplice originale, di cui uno consegnato alla dipendente ed uno allegato al fascicolo personale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIPENDENTE

IL DIRETTORE